

Emanato con D.R. n. 2516 del 30.05.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 31.05.2023 – in vigore dal 15.06.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo



Università di Genova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Soggetti legittimati alla richiesta

Articolo 3 - Termini di presentazione delle richieste

Articolo 4 - Criteri per la concessione del contributo

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle richieste

Articolo 6 - Commissione istruttoria

Articolo 7 - Assegnazione del contributo

Articolo 8 - Rendicontazione

Articolo 9 - Norme finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari, vale a dire le somme di denaro erogate dall'Ateneo per manifestazioni di rilevante interesse culturale e/o scientifico, a carattere straordinario e non ricorrente, svolte nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ateneo e valutate dall'amministrazione di particolare rilievo e/o prestigio.

2. I contributi oggetto del presente regolamento sono assegnati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 e delle risorse destinate annualmente dal consiglio di amministrazione a tale finalità.

Articolo 2 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a richiedere il contributo i professori ed i ricercatori, anche a tempo determinato, che, nell'ambito della struttura di afferenza, stante il loro interesse culturale e scientifico per l'iniziativa, hanno assunto l'onere dell'organizzazione della stessa.

Articolo 3 - Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste devono essere presentate dal responsabile scientifico dell'iniziativa, utilizzando la specifica modulistica, entro i termini indicati dalla commissione di cui all'art. 6.
2. L'Ufficio competente verifica la correttezza della domanda sul piano amministrativo e può, eventualmente, richiedere delle modifiche al soggetto che ha presentato la domanda da effettuarsi improrogabilmente entro i quindici giorni successivi rispetto ai termini indicati dalla commissione di cui all'art. 6.

Articolo 4 - Criteri per la concessione del contributo

1. Sono concessi contributi esclusivamente in relazione alle manifestazioni la cui rilevanza e interesse culturale e/o scientifico siano documentati nelle delibere del dipartimento di afferenza del docente richiedente.
2. Il contributo dell'Ateneo non può superare un terzo del costo totale dell'iniziativa e comunque non può essere superiore a € 2.500,00.
3. Nella concessione del contributo è previsto che non può essere assegnato al medesimo richiedente più di un contributo all'anno. Un criterio di rotazione viene altresì applicato, su base annuale e in relazione ai dipartimenti di afferenza dei docenti beneficiari di finanziamento.
4. All'atto del suo insediamento la commissione di cui all'art. 6 determina altresì i criteri per stabilire un ordine di priorità nei casi in cui pervenissero più richieste rispetto al *budget* assegnato annualmente dal consiglio di amministrazione. Tali criteri possono essere modificati annualmente dalla commissione in base alla consistenza del fondo e al numero di richieste presentate nell'anno precedente.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle richieste

1. La richiesta di contributo per la manifestazione, sottoscritta dal responsabile scientifico dell'iniziativa e dal direttore del dipartimento a cui lo stesso afferisce, va indirizzata e trasmessa al rettore a mezzo posta elettronica e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) sede, che deve coincidere con le sedi, anche decentrate, dell'Ateneo, salvo motivate ragioni che devono comunque evidenziare il coinvolgimento diretto dell'Università degli Studi di Genova;
 - b) data;
 - c) responsabile scientifico;
 - d) indicazioni relative alle modalità di utilizzo dei fondi richiesti all'Ateneo.
2. Alla domanda devono inoltre essere allegati:
 - a) la delibera del consiglio di dipartimento di approvazione della realizzazione dell'iniziativa.

- b) il bilancio previsionale dell'iniziativa con l'indicazione delle entrate e delle spese previste.
- 3. La delibera di cui al comma 2, lett. a), deve contenere:
 - a) una breve descrizione dell'iniziativa da cui risulti la valenza culturale e/o scientifica della stessa e il suo carattere nazionale o internazionale;
 - b) la composizione del comitato scientifico;
 - c) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti dal dipartimento.

Articolo 6 - Commissione istruttoria

- 1. Competente all'istruttoria dell'istanza è una apposita commissione costituita dal rettore, o suo delegato, nonché da due componenti nominati dal rettore stesso, per un triennio.
- 2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal responsabile dell'ufficio competente, o da suo delegato.

Articolo 7 - Assegnazione del contributo

- 1. A seguito dell'esame istruttorio effettuato dalla commissione, l'assegnazione del contributo è disposta dal rettore. Il contributo è trasferito al dipartimento a cui afferisce il responsabile scientifico dell'iniziativa.

Articolo 8 - Rendicontazione

- 1. Entro il termine di sei mesi dall'effettuazione della manifestazione, il dipartimento trasmette all'ufficio competente la rendicontazione complessiva dell'iniziativa, con particolare riguardo all'uso del finanziamento erogato dall'Ateneo, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal direttore di dipartimento.
- 2. La rendicontazione deve contenere una breve relazione sui risultati dell'iniziativa e una giustificazione analitica delle spese sostenute. Eventuali divergenze devono essere adeguatamente motivate. Qualora la motivazione non risultasse adeguata o in caso di mancata trasmissione della rendicontazione, il rettore può disporre il recupero parziale o totale delle risorse già trasferite al dipartimento.

Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo.
- 2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.